

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2875 del 07/06/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) , STRADA STATALE N° 10, KM 169 + 650.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2999 del 07/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno sette GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN **COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) , STRADA STATALE N° 10, KM 169 + 650**.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO**, avente sede legale in Comune di Calendasco, P.zza Vittime di Nassirya n° 4, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni e trasmessa dallo stesso con nota del 21/03/2018, prot. n° 5762 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/4792), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, STRADA STATALE N° 10, KM 169 + 650;

Rilevato che l'istanza è stata presentata per:

- acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, in pubblica fognatura;
- presentare la comunicazione di impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con note del 13/04/2018, prot. n° 7301 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/6141), e del 09/05/2018, prot. n° 9058 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/7466); 25/08/2017, prot. n° 10480 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/10430);

Verificato che:

- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale vengono trattate mediante un separatore fanghi/oli;
- lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapitano in pubblica fognatura;
- presso l'impianto è presente anche uno scarico (S2) di acque reflue domestiche recapitante in pubblica fognatura e non soggetto ad autorizzazione allo scarico;
- lo scarico di cui trattasi era stato autorizzato in capo alla Ditta TASSI GIOVANNI (C. FISC. TS-SGNN67S22B025L) con AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 38 del 13/01/2015 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con atto n° 1 del 20/01/2015, prot. n° 1045;

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Castel San Giovanni con note del 07/05/2018, prot. n° 8789 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/7346), e del 30/05/2015, prot. n° 10549 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/8787);

Preso atto, che il Comune di Castel San Giovanni, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla legge n. 447/95, con nota del 30 maggio 2018, prot. n. 10549, acquisita agli atti con prot. n. 8787 in pari data ha comunicato quanto segue:.....omissis.....*vista l'ubicazione e la tipologia dell'attività, non si ritiene necessario che la ditta produca la valutazione di impatto acustico"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n.87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO** per l'attività "vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, STRADA STATALE N° 10, KM 169 + 650;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO** (C. FISC. MNTMNL79B01C816V), avente sede legale in Comune di Calendasco, P.zza Vittime di Nassirya n° 4, per l'attività di "vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni,

STRADA STATALE N° 10, KM 169 + 650. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;

2. **di impartire, per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ed indicato con la sigla "PC" nella Tav. 01 del 04/09/2014 allegata all'istanza di AUA), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore da parte del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato in base alla superficie drenata e piovosità media annua della zona;
- e) l'impianto di trattamento (separatori fanghi/oli) dovrà essere sempre mantenuto in funzione;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce l'AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 38 del 13/01/2015 e rilasciata in capo alla Ditta TASSI GIOVANNI dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con atto n° 1 del 20/01/2015, prot. n° 1045;

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni

(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.